

II B. Prescrizioni di legge

Art. 25

I boschi pubblici devono essere governati secondo i Piani di Assestamento, allestiti dell'Ispettorato forestale, approvati dagli organi competenti e ratificati dal Consiglio di Stato.

Art. 34

L'annualità stabilita dal Piano d'Assestamento non potrà essere sorpassata senza il consenso delle Autorità Cantonale, la quale fisserà il termine entro il quale qualunque eccedenza dovrà essere compensata.

I tagli rasi sono di regola vietati nelle foreste protettrici.

Decreto 5 maggio 1913

Tutti i boschi pubblici e privati del Cantone, compresi i pascoli boscati e le selve castanili sul territorio non coltivato, sono considerati come appartenenti alla categoria dei boschi protettori.

Art. 38

La utilizzazione dei prodotti accessori nei boschi patriziali sarà disciplinata dai rispettivi regolamenti compatibilmente col buon governo dei boschi. In ispecie si avrà riguardo a limitare ed anche a proibire il pascolo e la raccolta di legna da ardere, di stame, di fieno, ecc. quando ciò sia richiesto dal pubblico interesse. L'approvazione del Consiglio di Stato può sempre essere revocata ad istanza dell'Ispettorato Forestale, quando si manifesti il bisogno ed in ispecie quando l'Amministrazione locale tolleri degli abusi gravi, ordinando le opportune misure provvisorie.

Art. 51

Sono vietate, perché contro la protezione dei boschi, salvo le disposizioni penali e di risarcimento dei danni:

c, e

La scalvatura e mutilazione delle piante ed in genere ogni manomissione dannosa alle foreste;

b, d, g

Il trasporto della legna per ove o tracciori - l'apertura di cave d'ogni genere e l'impianto di fornaci e di carbonaie, quest'ultime anche solo in vicinanza di boschi, senza il permesso dell'ispettore di Circondario.

Art. 50

Constatandosi invasioni di insetti dannosi o malattie crittogamiche nelle foreste, i proprietari sono obbligati a prendere quelle misure che verranno suggerite dell'ispettorato forestale per reprimere l'estendersi dei focolari. Rifiutandosi essi, provvederà a loro spesa l'ispettorato forestale.

Art. 59

cifra 4

Le utilizzazioni accessorie in urto ai divieti emanati dalle prescrizioni stabilite sono punite con multe da Fr. 10.- a Fr. 500.-

cifra 5

Le contravvenzioni alla protezione dei boschi con multa da Fr. 10.- a Fr. 500.-

cifra 6

Le contravvenzioni in urto al Piano d'Assesamento con multa da Fr. 50.- a Fr. 300.-

cifra 8

I tagli vietati e lo storno di legname assegnato per speciale bisogno sono puniti con multe da Fr. 2.- a Fr. 10.- il metro cubo se trattasi di legname d'opera o d'alto fusto (madricine) e con multa da Fr. 2.- a Fr. 10.- per ara nel ceduo, elevata al minimo di Fr. 10.- ed al massimo di Fr. 40.- al metro cubo od all'ara dal decreto Federale del 20 aprile 1917.

cifra 9

La diminuzione dell'area boschiva senza il consenso dell'Autorità federale ho Cantonale è punita con multa da Fr. 100.- a Fr. 500.- per ettaro oltre l'obbligo del rimboschimento.

cifra 12

Ogni ulteriore contravvenzione non contemplata è punita con multa da Fr. 5.- a Fr. 500.-

Per il raccordo delle tagliate con le strade carreggiabili fanno stato l'articolo 25 della Legge forestale dell'11 ottobre 1902, l'articolo 66 della Legge Cantonale e la legge 22 marzo 1913 sulle funi metalliche.

Il Consiglio di Stato del Canton Ticino ha il 26 marzo 1917 stabilito quanto segue:

Art.3

È punito con multa da Fr. 50.- a Fr. 100.- per ogni metro cubo di legname;

chi taglia o fa tagliare piante oppure acquista ed aliena legname di castagno il cui taglio non è stato autorizzato;

chi deteriora castagni allo scopo di provocarne il deperimento o la morte.

§ Il legname rimane di diritto confiscato a favore del Cantone.

Per tagliare anche un solo castagno occorre il permesso del Consiglio di Stato, che vi può consentire se:

Art.1

a) la rimozione è necessaria per ragioni di ordine pubblico o di pubblica utilità;

b) le piante sono in istato di deperimento avanzato o si fa il taglio per rinnovare la selva;

c) altre circostanze speciali lo giustificano.